

ORIGINALE



Ric. N. 14/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott.

Presidente

Dott.

Componente

Dott.

Componente

Dott.

Componente

Dott.

Componente-relatore

DECISIONE

Premesso che:

- L'Ufficio centrale elettorale per la Liguria presso la Corte di appello di Genova, con provvedimento in data 22 gennaio 2013, ha deliberato la non ammissione della lista n. 13 "FRATELLANZA DONNE" alle elezioni del Senato della Repubblica del 24-25 febbraio 2013, in ragione del fatto che le sottoscrizioni degli elettori risultavano autenticate da un "operatorio tributario" non abilitato a norma di legge ad eseguire l'autenticazione;
- il medesimo Ufficio regionale, nelle deduzioni, ha aggiunto che ciascuno dei fogli separati, contenenti le firme dei sottoscrittori, non recava sul retro l'indicazione del numero dei sottoscrittori, non rilevando la certificazione finale, atteso che l'autenticazione deve essere "redatta di seguito alla sottoscrizione" (art. 21, comma 2, d.P.R. cit., cui rinvia l'art. 14, comma 2, legge n.53/1990);
- la delegata BATINI Mirella propone ricorso, deducendo che il funzionario dell'Agenzia delle entrate che aveva autenticato le firme (dott.ssa Infante Amalia) era un pubblico ufficiale

14/2013

abilitato, ciò dovendosi ritenere sulla base di una interpretazione necessariamente non restrittiva dell'art. 14 legge n. 53/1990 e ad essa il direttore del suo ufficio aveva rilasciato il nulla osta a provvedere all'autenticazione delle firme; inoltre, la lista era stata presentata secondo le modalità previste dall'art. 21 d.P.R. n. 445/2000 e seguendo le indicazioni impartite dal Ministero dell'interno.

Ritenuto che:

- l'incipit dell'art. 14, comma 1, legge n. 53/1990, succ. mod., richiamato dall'art. 18 bis, comma 1, d.P.R. n. 361/1957, succ. mod. (a sua volta richiamato, per il Senato, dall'art. 9, comma 5, d. lgs. n. 533/1993) - "Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai..." - e la successiva indicazione dei soggetti (notai, cancellieri, ecc.) abilitati ad autenticare le firme degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, fanno ritenere che si tratti di una indicazione tassativa, nella quale non rientra il funzionario dell'Agenzia delle entrate il quale, benché autorizzato dal capo del suo ufficio, non è abilitato all'autenticazione;
- il ricorso deve essere rigettato, rimanendo assorbita la censura attinente alle ulteriori modalità di presentazione della lista previste dal comma 2 del medesimo art. 18.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Roma, 26 gennaio 2013.

I componenti

Il Presidente

Depositato In Segreteria

origi 26/1/13 20/19 10